

# REGOLAMENTO PER BORSE DI STUDIO CON FINALITÀ DI AVVIAMENTO E FORMAZIONE

*Delibera del Consiglio Accademico del 24 luglio 2009*

## **Art. 1 Istituzione**

1. Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto il Conservatorio "A. Boito" di Parma può istituire borse di studio con finalità di "garantire l'accesso a tutti i livelli dello studio agli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi".

## **Art. 2 Destinatari**

1. Le borse di cui all'art. 1 sono destinate a studenti italiani o equiparati nonché stranieri in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

## **Art. 3 Natura della borsa di studio**

1. Le tipologie delle borse di cui all'art. 1 sono le seguenti:

- a) Borse riferite a incarichi di servizio nei confronti degli studenti o dell'Istituzione (150 ore);
- b) Borse di sostegno alla frequenza dei corsi;
- c) Borse riferite a specifici progetti di ricerca e di produzione.

2. Il godimento delle borse di cui alla lettera a) non instaura un rapporto di lavoro subordinato né con il Conservatorio né con l'eventuale ente erogatore del finanziamento. Inoltre non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

3. Gli obblighi derivanti dalla fruizione delle borse saranno di volta in volta stabiliti nel bando di concorso.

4. L'entità e le modalità di erogazione delle borse sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 4 Bando di concorso**

1. Le borse vengono conferite a seguito di pubblicazione di apposito bando di concorso da parte del Direttore, sulla base della previsione di bilancio.

2. La pubblicazione del bando deve essere effettuata mediante affissione all'Albo e al sito web per un numero di giorni, di norma, non inferiore a trenta. Qualora ritenuto necessario si potrà procedere anche a ulteriori forme di pubblicizzazione.

3. Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature non dovrà essere, di norma, inferiore a trenta giorni a decorrere dall'affissione del bando all'albo.

4. Il bando di concorso dovrà indicare chiaramente:

- le fonti di finanziamento della borsa;
- l'attività che sarà svolta dal borsista relativamente alle borse di cui all'art. 3 lettere a) e c);
- il titolo del progetto/attività cui si riferisce la borsa relativamente alle borse di cui all'art. 3 lettere a) e c);
- il nominativo del tutor (ove previsto);
- la scuola/struttura presso cui si svolgerà l'attività del borsista;
- la data di scadenza per la presentazione delle domande.

5. Il bando dovrà altresì prevedere:

- a) l'ammontare della borsa;
- b) la durata della borsa;
- c) la/e tipologia/e della borsa;
- d) le modalità di nomina della Commissione giudicatrice;
- e) le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre a cura del candidato, nel rispetto della normativa sull'autocertificazione;

- f) le modalità di erogazione della borsa;
- g) le modalità di verifica dei risultati;
- h) l'indicazione che l'assegnazione della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato, relativamente alle borse di cui all'art. 3 lettera a);
- i) l'indicazione delle eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa;
- l) l'indicazione delle sanzioni in caso di decadenza dal godimento della borsa.

#### **Art. 5 Commissione giudicatrice**

1. Le borse vengono assegnate a cura di apposita Commissione giudicatrice designata dal Direttore.
2. Spetta alla Commissione giudicatrice definire preventivamente i criteri di selezione e i relativi punteggi.
3. Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice è tenuta a redigere verbale con i criteri, i risultati motivati delle valutazioni e l'individuazione della graduatoria provvisoria.
4. Contro la graduatoria provvisoria è possibile il ricorso per errori materiali nei quali la Commissione possa essere incorsa.
5. Il Direttore, con proprio provvedimento, dà esecutività alla graduatoria definitiva.

#### **Art. 6 Assegnazione**

1. L'assegnazione delle borse avviene, sulla base delle graduatorie di merito formate dalla Commissione giudicatrice, mediante apposita comunicazione agli interessati.
2. Nella dichiarazione di accettazione della borsa assegnata il borsista dovrà dare atto di aver letto il presente regolamento e, in particolare il secondo e il terzo comma dell'art. 3.
3. In caso di non accettazione o di decadenza da parte degli aventi diritto, subentrano coloro che li seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice.

#### **Art. 7 Copertura assicurativa**

1. Il borsista è coperto nei limiti previsti dalla polizza generale.

#### **Art. 8 Documentazione necessaria**

1. Con l'inizio dello svolgimento del programma previsto, il borsista straniero assegnatario deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e dell'attribuzione del codice fiscale.

#### **Art. 9 Relazione**

1. Al termine del periodo di godimento della borsa i borsisti dovranno presentare, qualora richiesta, una relazione sull'attività svolta.

#### **Art. 10 Modalità di pagamento**

1. L'ammontare della borsa potrà essere erogato anche anticipatamente, in più soluzioni.
2. Il tutor, ove previsto, entro trenta giorni dal termine dell'attività del borsista, attesterà il regolare svolgimento del programma da parte del borsista mediante una relazione sull'attività svolta accompagnata dalla relazione di cui all'art. 9.
3. A seguito dell'attestazione di regolare svolgimento da parte del tutor (ove previsto), si provvederà al saldo dell'importo.

#### **Art. 11 Natura del Regolamento**

1. Il presente regolamento ha natura di Regolamento interno ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera dello Statuto del Conservatorio di Parma.